

Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1** Modificato il titolo della legge da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
- 2** Capo V abrogato da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
- 3** Articolo 41 bis aggiunto da art. 6, comma 35, lettera c), L. R. 14/2016

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento.

(1)

2. Le attività di volontariato che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.

Note:

- 1** Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013

CAPO II

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 2

(Principi)

1. La Regione incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione civile di solidarietà umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, e ne riconosce l'apporto sussidiario e originale, non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all'articolo 2 della Costituzione.

Art. 3

(Valore del volontariato)

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), e degli strumenti di programmazione regionale e locale, disciplina e promuove le attività delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo.

2. Le organizzazioni di volontariato svolgono attività rivolte alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.

3. Il volontariato è condivisione di valori legati alla comunità, alla famiglia, alla centralità della persona e alla responsabilità individuale ed è componente essenziale per promuovere un nuovo modello di sviluppo e coesione sociale.

Art. 4

(Attività di volontariato)

1. L'attività di volontariato è svolta nel territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, e si esprime nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilità collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comunità e ambienti di vita volte a finalità di carattere sociale, civile, culturale, ambientale, educativo e formativo.

2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal

beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

Art. 5

(Registro generale del volontariato organizzato)

1. È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato.

2. Il Registro è articolato nei seguenti settori:

a) sociale e sanitario;

b) culturale;

c) educativo;

d) ambientale;

e) diritti civili dei cittadini;

f) solidarietà internazionale;

g) educazione motoria e promozione delle attività sportive e ricreative;

h) attività innovative.

3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.

4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.

5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.

5 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.

(2)

6.

(ABROGATO)

(1)(3)

7.

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 33/2015

2 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

3 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

4 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 6

(Comitato regionale del volontariato)

1. Il Comitato regionale del volontariato è strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi.

2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale, agli interventi nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato nel territorio regionale.

3. Il Comitato esercita funzioni di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, allo svolgimento di studi e ricerche, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato e in particolare:

a) partecipa all'elaborazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;

b) formula pareri obbligatori su nuove leggi e regolamenti regionali che coinvolgono direttamente il volontariato organizzato;

c) esprime indirizzi circa l'istituzione, la localizzazione e i compiti dei centri di servizio volontariato nel territorio regionale.

4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti:

a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale;

b) l'esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso è redatto;

c) le priorità d'intervento preventivamente individuate e le modalità con cui si è inteso perseguirle;

d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.

5. Il Comitato è composto:

- a)** dal Presidente della Regione, o suo delegato;
- b)** da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro;
- c)** dal dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, o suo delegato;
- d)** da due rappresentanti delle autonomie locali designati dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell' articolo 10, comma 6, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).

(1)

6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.

7. Il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione che avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

8. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 7 in modo da garantire la rappresentatività del territorio regionale e possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.

9. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.

10. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di volontariato.

12. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.

13. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.

Note:

1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 5 da art. 7, comma 91, lettera a), L. R. 31/2017

Art. 7

(Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato)

1. L'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato, presieduta dall'assessore competente, costituisce un momento di proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni.

2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato e loro forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte e vi possono assistere liberamente tutti i cittadini interessati.

3. Possono essere, altresì, convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.

4. Sono invitati a partecipare all'Assemblea i rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato e dei Centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 266/1991 ai fini della presentazione delle relazioni annuali sugli indirizzi di gestione e sull'attività svolta.

5. Nel regolamento di funzionamento dell'Assemblea, approvato dalla medesima nella prima seduta, sono indicate anche le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

6. L'Assemblea elegge nel Comitato di cui all'articolo 6 e nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto.

7. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.

Art. 8

(Iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato)

- 1.** Per promuovere il ruolo del volontariato e favorire il suo sviluppo, la Regione è autorizzata a sostenere spese dirette per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione, anche con il coinvolgimento di enti locali e di soggetti privati senza scopo di lucro.
- 2.** Al fine di accrescere la rappresentatività e favorire l'attività congiunta delle associazioni, sono sostenute, in particolare, la costituzione di reti e le azioni dalle stesse attuate.

Art. 9

(Contributi alle organizzazioni di volontariato)

- 1.** La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro mediante la concessione di contributi per:
 - a)** il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari e, nella misura massima del 50 per cento, per l'assicurazione dei veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati per il trasporto delle persone disabili, purché l'adattamento del veicolo sia annotato sulla carta di circolazione oppure adibiti al trasporto di persone con disabilità purché l'attività si evinca dagli scopi statuari del soggetto richiedente;
 - b)** l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato;
 - c)** la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza.
- (1)(2)
- 2.** La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre, sentito il Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere nell'anno successivo.
- 3.** Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.

3 bis. Qualora si rendano disponibili in corso d'anno ulteriori risorse finanziarie per lo scorrimento delle graduatorie dei contributi previsti al comma 1, il termine di rendicontazione è fissato nel decreto di concessione.

(4)

4.

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 20, L. R. 33/2015

2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 35, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016

3 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 35, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016

4 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 24, L. R. 20/2018

Art. 10

(Tavoli di rete)

1. Per favorire la realizzazione di progetti congiunti d'interesse regionale nei settori in cui si articola il Registro, la Regione può promuovere o riconoscere la costituzione di forme organizzative di carattere tecnico denominate Tavoli di rete, alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.

2. La Regione è autorizzata a finanziare i progetti di prioritario interesse individuati nell'ambito delle proposte emerse dai Tavoli di rete, mediante la concessione di contributi alle organizzazioni con funzione di soggetto capofila responsabili dell'attuazione dei progetti stessi.

3. Possono partecipare ai progetti anche altri soggetti pubblici o privati, senza fini di lucro, i quali garantiscono un apporto finanziario o di risorse umane.

Art. 11

(Promozione del volontariato internazionale)

1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte nel Registro, riconoscendo il loro indispensabile apporto allo sviluppo delle relazioni internazionali basate sulla cooperazione e solidarietà, al fine di favorire iniziative di collaborazione con soggetti omologhi appartenenti ad altri Stati e promuovere congiuntamente la cultura della solidarietà.

Art. 12

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 401, lettera a), L. R. 27/2012

2 Articolo abrogato da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 14/2016

Art. 13

(Coordinamento regionale)

1. La Regione promuove forme di coordinamento tra il Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6, il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato e i Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991, al fine di armonizzare gli interventi che ciascun organismo svolge nell'ambito della propria autonomia.

Art. 14

(Convenzioni)

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il

cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di:

- a)** attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- b)** attività innovative e sperimentali;
- c)** attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici;
- d)** attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici.

2. I soggetti pubblici indicati al comma 1 rendono nota la volontà di stipulare le convenzioni secondo modalità dagli stessi definite.

3. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1, le convenzioni regolano:

- a)** il contenuto dell'intervento volontario e gratuito, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della convenzione;
- b)** la durata del rapporto di collaborazione;
- c)** l'elenco dei volontari, con l'indicazione della tipologia di attività svolta, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;
- d)** le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
- e)** le forme di garanzia per la continuità dell'intervento;
- f)** le coperture assicurative di cui all'articolo 4 della legge 266/1991;
- g)** le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari, la tipologia delle spese ammissibili a rimborso, comprensive della copertura assicurativa a carico dell'ente e i tempi per il rimborso;
- h)** le modalità di risoluzione del rapporto;
- i)** le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica tra le parti;
- j)** le strutture e le attrezzature messe a disposizione dall'organizzazione di volontariato;

k) il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti.

4. L'attività prevista in convenzione è svolta secondo le finalità e i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 4 della legge 266/1991.

5. I soggetti pubblici indicati al comma 1 stipulano le convenzioni con le organizzazioni di volontariato che:

a) operano principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e che abbiano esperienza concreta;

b) hanno sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività interessata dalla convenzione.

6. La stipula e il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall'articolo 7 della legge 266/1991 e dal presente articolo.

Art. 15

(Volontariato e territorio)

1. Al fine di promuovere l'interazione delle associazioni di volontariato nel territorio ove operano, le stesse possono partecipare ad accordi di partenariato con istituzioni e associazioni operanti nel territorio medesimo.

2. Gli accordi possono prevedere l'accesso in via continuativa a strutture e servizi di cui all'articolo 39.

Art. 16

(Attività di vigilanza)

1. La Regione esercita la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro attraverso la revisione periodica dello stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 5.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 33/2015

Art. 17

(Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato)

- 1.** Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato è nominato con decreto del Presidente della Regione, secondo le disposizioni previste nel decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni).
- 2.** La Regione è rappresentata nel Comitato di cui al comma 1 dal Presidente della Regione, o suo delegato.

Art. 18

(Disposizioni di attuazione del Capo II)

- 1.** Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente nonché del Comitato regionale del volontariato:
 - a)** sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro e quelle relative alla sua tenuta, ai sensi dell'articolo 5;
 - b)** sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalità e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.

CAPO III

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 19

(Valore della promozione sociale)

1. La Regione riconosce il valore dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di impegno sociale, partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile sulla base dei principi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l'attività e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme.

2. La Regione promuove lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale al fine di:

- a)** sostenere le attività di carattere culturale, educativo, di ricerca e formazione;
- b)** favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio;
- c)** sviluppare il turismo sociale, le tradizioni e culture popolari e la pratica sportiva;
- d)** promuovere la qualità della vita e il benessere sociale;
- e)** garantire la tutela dei diritti dei consumatori;
- f)** favorire le iniziative di carattere innovativo;
- g)** sostenere le attività di carattere sociale e di tutela dei diritti civili secondo i principi di non discriminazione e pari opportunità;
- h)** favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a favore dell'invecchiamento attivo.

Art. 20

(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. È istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale.

2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, con sede legale o operativa in regione.

2 bis. Le associazioni nazionali di promozione sociale iscritte nel Registro di cui

all'articolo 7 della legge 383/2000 possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale per le proprie articolazioni regionali o provinciali che operano nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali si considerano accertati i medesimi requisiti valutati ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale.

(2)

3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all'articolo 26.

4. L'iscrizione nel Registro è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge.

6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.

6 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 117/2017, l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'associazione di promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.

(3)

7.

(ABROGATO)

(1)(4)

8.

(ABROGATO)

(5)

Note:

- 1** Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 33/2015
- 2** Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 12/2017
- 3** Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 4** Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 5** Comma 8 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 21

(Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale)

- 1.** Il Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale rappresenta le associazioni di promozione sociale nei rapporti con le istituzioni.
- 2.** Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale nel settore della promozione sociale, agli interventi in favore delle associazioni di promozione sociale e su ogni altra questione di loro interesse.
- 3.** Il Comitato propone iniziative su questioni di interesse per le associazioni di promozione sociale.
- 4.** Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
- 5.** Il Comitato è composto:
 - a)** dal Presidente della Regione, o suo delegato;
 - b)** da quattro esperti, uno per provincia, eletti dalle associazioni iscritte nel Registro e aventi sede legale o operativa nella rispettiva provincia;
 - c)** dal dirigente della struttura regionale competente in materia di promozione sociale, o suo delegato;

d) da due rappresentanti delle autonomie locali designati dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell' articolo 10, comma 6, della legge regionale 12/2015 .

(1)

6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.

7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di promozione sociale e dura in carica per tre anni.

8. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti, esperti e funzionari regionali.

9. Ai componenti del Comitato è corrisposto il rimborso delle spese di trasferta riconosciute nella misura prevista per i dipendenti regionali.

10. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di promozione sociale.

11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di promozione sociale.

12. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.

Note:

1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 5 da art. 7, comma 91, lettera b), L. R. 31/2017

Art. 22

(Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. L'assessore regionale competente in materia di promozione sociale convoca e presiede, di norma con cadenza annuale, anche su richiesta del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale, l'Assemblea regionale delle associazioni di

promozione sociale quale momento di proposta, confronto e verifica, per esaminare gli indirizzi generali delle politiche regionali riguardanti le associazioni di promozione sociale e le questioni di particolare interesse per le medesime associazioni

2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le associazioni di promozione sociale non iscritte nel Registro.

3. Possono essere altresì convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.

4. L'Assemblea approva nella prima seduta il regolamento per il proprio funzionamento.

5. L'Assemblea elegge, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento, gli esperti di cui all'articolo 21, comma 4, lettera b). Ciascuna associazione di promozione sociale esprime un voto

6. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.

Art. 23

(Contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale)

1. La Regione sostiene le associazioni iscritte nel Registro mediante contributi per l'attuazione di progetti di utilità sociale.

2. La Regione fornisce altresì servizi informativi e di assistenza tecnica alle associazioni anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991.

Art. 24

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 401, lettera b), L. R. 27/2012

2 Articolo abrogato da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 14/2016

Art. 25

(Convenzioni)

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali.

2. Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell'attività oggetto della convenzione, forme di verifica e di controllo della qualità delle prestazioni, le modalità di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili e le coperture assicurative di cui all'articolo 30 della legge 383/2000.

3. Per la stipula delle convenzioni si applica l'articolo 14, commi 2 e 5.

Art. 26

(Disposizioni di attuazione del Capo III)

1. Con regolamento regionale da assumersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, nonché del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale:

a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro di cui all'articolo 20 e quelle relative alla sua tenuta;

b) sono fissati i criteri e le modalità applicative e attuative di quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 1.

CAPO IV

NORME COMUNI IN MATERIA DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE

Art. 27

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 14/2016

Art. 28

(Attività di formazione e aggiornamento)

1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e dell'aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a tal fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri.

2. La Regione è inoltre autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento rivolti al volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991.

3. Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che predispongono attività formative e di aggiornamento, la Regione e gli enti locali possono fornire, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre la collaborazione tecnica e la disponibilità di funzionari pubblici.

Art. 29

(Centri di servizio per il volontariato)

1. La Regione è autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato di cui all'articolo 17, apposite convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991 per l'erogazione di servizi informativi e di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, comma 2, per l'attuazione di progetti formativi e di

aggiornamento ai sensi dell'articolo 28, comma 2, nonché per attività di supporto nell'attuazione della presente legge.

1 bis. La Regione è altresì autorizzata a delegare l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi previsti dagli articoli 9 e 28 della presente legge ai Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991.

(1)(3)

1 ter. L'Amministrazione regionale definisce con deliberazione della Giunta regionale le modalità di esercizio della delega di cui al comma 1 bis e l'entità del concorso al finanziamento degli oneri sostenuti dal soggetto delegato.

(2)(4)

2. È fatta salva la destinazione alle attività relative alle associazioni di volontariato delle risorse disponibili assegnate ai sensi della legge 266/1991.

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2014

2 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2014

3 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 71, lettera a), L. R. 27/2014

4 Comma 1 ter sostituito da art. 6, comma 71, lettera b), L. R. 27/2014

CAPO V

PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 30

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013

Art. 31

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013

Art. 32

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013

Art. 33

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013

CAPO VI

NORME COMUNI

Art. 34

(Programmazione regionale)

1. La Regione predispone il documento di programmazione triennale in materia di volontariato e di promozione sociale, sulla base delle proposte formulate dai Comitati

regionali di cui agli articoli 6, 21 e 35 e dalle Assemblee regionali di cui agli articoli 7 e 22.

(1)(2)

2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e può essere aggiornato annualmente.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013

Art. 35

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera e), L. R. 18/2013

Art. 36

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera e), L. R. 18/2013

Art. 37

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera e), L. R. 18/2013

Art. 38

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.

2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti:

a) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficoltà di funzionamento;

b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24;

c)

(ABROGATA)

d) l'attività di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'articolo 28.

(1)

3. I Comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge.

4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.

5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.

6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.

Note:

1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 25, comma 1, lettera f), L. R. 18/2013

Art. 39

(Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati)

1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera g), L. R. 18/2013

Art. 40

(Utilizzo della posta elettronica certificata)(1)

1. Le organizzazioni e associazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge per accedere ai contributi, convenzioni, agevolazioni e iniziative previste dalla presente legge, dichiarano nella domanda d'iscrizione al rispettivo registro, o sua integrazione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Note:

1 La disposizione di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2015 come stabilito dall'art. 42, c. 7 della presente legge.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

(Cumulo dei contributi e rendicontazione)

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

2.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 41, L. R. 15/2022

Art. 41 bis

(Modifiche ai regolamenti)(1)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento nonché la disciplina relativa al finanziamento dei contributi regionali, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 35, lettera c), L. R. 14/2016

Art. 42

(Norme transitorie)

1. Il Comitato regionale del volontariato costituito ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni e le organizzazioni di

volontariato), resta in carica fino alla scadenza naturale.

1 bis. Nelle more della costituzione degli organismi di cui agli articoli 6 e 21 della presente legge, si prescinde dall'acquisizione del relativo parere, ove previsto.

(1)

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi l'articolo 8 della legge regionale 12/1995 e l'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), nonché i relativi regolamenti di attuazione emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12), e con il decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), i regolamenti di attuazione delle leggi regionali 12/1995 e 30/2007, indicati al comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), continuano a trovare applicazione l'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e l'articolo 13, commi da 18 a 22 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), nonché i relativi regolamenti di attuazione, emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 33 (Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato) e con il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2003, n. 381 (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale).

5. La domanda per l'iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge da parte dei soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 va presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a). All'atto dell'iscrizione nei nuovi registri è disposta la cancellazione dai registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.

(2)

6. I soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002, che non hanno presentato domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 5, decadono automaticamente dall'iscrizione in tali registri e possono comunque presentare domanda di iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge, con conclusione del relativo procedimento nel termine di centoventi giorni.

(3)(4)

7. La disposizione di cui all'articolo 40 trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera h), L. R. 18/2013

2 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 40, L. R. 7/2015

3 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 40, L. R. 7/2015

4 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 5, comma 21, L. R. 33/2015

Art. 43

(Modifica alla legge regionale 12/1995)

1. Il titolo della legge regionale 12/1995 è modificato con il seguente: <<Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 12/1995 le parole <<dall'articolo 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 14 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo),>>.

Art. 44

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a)** gli articoli da 1 a 15 e da 17 a 19 della legge regionale 12/1995;
- b)** il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificative ed integrazioni di norme legislative diverse);
- c)** il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
- d)** il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
- e)** i commi 39 e 40 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- f)** i commi 18, 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 13 della legge regionale 13/2002;
- g)** i commi 73 e 74 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
- h)** i commi 35 e 36 dell'articolo 4 della legge regionale 30/2007;
- i)** commi 61 e 63 dell'articolo 7 ed i commi 21 e 22 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
- k)** i commi 5, 6 e 7 e il comma 19 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

(1)(2)

Note:

1 Le lettere j) e l) sostituite, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 28 novembre 2012, n. 48.

2 Le lettere j) e l) sono dichiarate soppresse a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nel BUR 19 dicembre 2012, n. 51.

Art. 45

(Norme finanziarie)

- 1.** Per le finalità di cui agli articoli 6, comma 10, 21, comma 9, e 35, comma 6 è destinata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle risorse resesi disponibili in relazione all'abrogazione dell'articolo 3, della legge regionale 12/1995, prevista all'articolo 44, comma 1, lettera a), a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
- 2.** Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4042 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale per il volontariato".
- 3.** Per le finalità previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4043 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale per la promozione sociale".
- 4.** Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4046 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Spese derivanti dalle Convenzioni stipulate con i Centri di servizio per il volontariato".
- 5.** Per le finalità previste dall'articolo 36, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4045 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Spese per il monitoraggio regionale sul fenomeno associativo".
- 6.** All'onere complessivo di 2.720.000 euro suddiviso in ragione di 1.360.000 euro per

ciascuno degli anni 2013 e 2014 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 2, 3, 5 e 6 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unità di bilancio	Capitolo	anno 2013	anno 2014
5.5.1.5060	4994	250.000,00	250.000,00
5.5.1.5060	4999	500.000,00	500.000,00
8.2.1.1140	4533	610.000,00	610.000,00

7. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9696 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale di anticipazione di cassa sui finanziamenti assegnati da enti pubblici, dalla Unione europea e dallo Stato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per attività progettuali, operazioni di investimento e acquisto di attrezzature - partita di giro".

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte con le entrate di pari importo accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2013, sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 9696 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Restituzioni dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale delle anticipazioni di cassa concesse dal Fondo regionale per il volontariato e la promozione sociale - partita di giro".

Art. 46

(Norma finanziaria urgente)

1. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali) è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.2.1.1180 e del capitolo 1788 dello stato di previsione della

spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

2. All'onere di 30.000 euro derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.